



## POLITICA ANTIRICLAGGIO

Politica interna adottata ai sensi del D. Lgs. 231/07  
e delle “Disposizioni in materia di organizzazione,  
procedure e controlli interni volti a prevenire  
l'utilizzo di I FEEL GOLD S.p.A. a fini di riciclaggio  
e di finanziamento del terrorismo”  
emanate da Banca d'Italia



## INDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA – QUADRO DI SINTESI.....                          | 3  |
| 1. PRINCIPI GENERALI.....                                  | 3  |
| 2. DEFINIZIONI OPERATIVE .....                             | 5  |
| 3. SOGGETTI RESPONSABILI .....                             | 5  |
| 4. MODELLI E METODOLOGIE ADOTTATI DA I FEEL GOLD SpA ..... | 6  |
| 4.1 Adeguata verifica della clientela.....                 | 6  |
| 4.1.1 <i>Obblighi di semplificata verifica</i> .....       | 7  |
| 4.1.2 <i>Obblighi di rafforzata verifica</i> .....         | 8  |
| 4.2 Profilatura della clientela .....                      | 9  |
| 4.3 Obblighi di astensione .....                           | 10 |
| 4.4 Segnalazione operazioni sospette .....                 | 11 |
| 4.5 Conservazione dei dati.....                            | 11 |
| 4.6 Riservatezza .....                                     | 11 |
| 4.7 Tracciabilità delle decisioni .....                    | 11 |
| 4.8 Formazione .....                                       | 11 |
| 5. Revisione e aggiornamento della policy .....            | 11 |



## PREMESSA – QUADRO DI SINTESI

Il documento individua la politica di I FEEL GOLD SPA (di seguito, in breve, anche “I FEEL GOLD” o la “Società”) in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. I relativi adempimenti devono comunque intendersi integrativi e applicabili in quanto non in conflitto con le norme emanate in materia dalle Autorità.

### 1. PRINCIPI GENERALI

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminose rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario e dei metalli preziosi ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico. Le attività di finanziamento al terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere tanto lecita quanto illecita. La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto. La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale:

- ✓ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- ✓ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
- ✓ AML PACKAGE (Direttiva 1640/2024, Regolamento 1620/2024, Regolamento 1624/2024)
- ✓ Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (s.m.i.)
- ✓ Regolamento (UE) 2015/8471 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/1781.
- ✓ Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo
- ✓ Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/05/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani.
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, GDPR.
- ✓ GAFI, Money laundering/Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with gold, July 2015.
- ✓ GAFI, RBA Guidance for dealers in precious metals and stones, 17 June 2008
- ✓ Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i. (c.d. Decreto antiriciclaggio)
- ✓ Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n.109 e s.m.i
- ✓ Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 (Legge in materia di responsabilità amministrativa degli enti).
- ✓ Decreto legislativo 10 dicembre 2024 n. 211, in vigore dal 17 gennaio 2025 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2018/1672 sui controlli transfrontalieri sul denaro contante
- ✓ Legge 17 gennaio 2000 n. 7 - Nuova disciplina del mercato dell'oro anche in adeguamento al regolamento (Ue) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2008.



- ✓ Decreto del MEF del 17 ottobre 2002
- ✓ Decreto Legislativo 211 del 2024, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1672 relativo ai controlli in entrata e in uscita dall'Unione
- ✓ Comunicazione dell'UIF in tema di dichiarazioni delle operazioni in oro del 4 agosto 2014.
- ✓ National Risk Assessment del MEF- CSF- novembre 2024.
- ✓ Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa del CSF – novembre 2024.
- ✓ Chiarimenti Banca di Italia in materia di oro.
- ✓ Provvedimento della Banca d'Italia e dell'UIF “Avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro”.
- ✓ Provvedimento di Banca d'Italia e UIF, Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro del 15 gennaio 2025.
- ✓ Provvedimento di Banca di Italia e UIF, Ulteriori novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro del 11 settembre 2025.
- ✓ Indicatori di anomalia e schemi e modelli di comportamenti anomali elaborati e diffusi dalla UIF in attuazione dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2007.
- ✓ Provvedimento UIF 18/12/2025.

A livello generale, la Società ha adottato:

- a) la presente “Politica in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo” (di seguito Policy) come espressione del proprio impegno a combattere i suddetti fenomeni criminali su base nazionale ed internazionale, dedicando particolare attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.
- b) La “procedura di gestione degli adempimenti antiriciclaggio” (di seguito la procedura), come strumento operativo di gestione degli adempimenti antiriciclaggio e degli strumenti e procedure adottati dalla società per la prevenzione e il contrasto dei relativi fenomeni, enunciando a livello operativo le best practices aziendali e i responsabili di funzione.

La Policy si applica nell'ambito della Società, descrive la politica adottata in coerenza con le regole e i principi dettati dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in adeguamento agli standard internazionali in materia e trova applicazione presso ogni sede distaccata, al Codice Etico e alle procedure interne che recepiscono la normativa primaria e secondaria locale vigente specificando processi, ruoli e responsabilità, nonché in applicazione delle misure adottate per la prevenzione dei reati presupposto di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/01.

La Società si impegna ad agire in conformità al suddetto apparato normativo, nonché alle disposizioni attuative, tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia, in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, organizzazione, procedure e controlli.

La Società riserva assoluto impegno affinché l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli risulti completo, adeguato, funzionale e affidabile per una supervisione strategica, al fine di preservare I FEEL GOLD da comportamenti di tolleranza o commistione verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità. Per tali motivi I FEEL GOLD si è dotata di regole organizzative e comportamentali e di sistemi di monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi amministrativi e di controllo, del personale, dei collaboratori e dei consulenti della Società. Tali presidi sono coerenti, inoltre, con le norme e le procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali. Si avvale inoltre dell'ausilio degli indicatori di anomalia e degli



schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, diffusi tempo per tempo dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. E' conforme alle disposizioni di cui al Provvedimento UIF del 18/12/2025 in vigore dall'1 luglio 2026.

## 2. Definizioni operative

| Termine               | Definizione                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPO                   | Operatore professionale in oro: soggetto che svolge commercio in oro a titolo professionale                                                 |
| SOS                   | Segnalazione di operazione sospetta trasmessa alla UIF tramite portale Infostat-UIF                                                         |
| Collaborazione attiva | Insieme di comportamenti, misure organizzative e formative finalizzati all'adempimento corretto degli obblighi segnaletici (Prov. UIF 2025) |
| Referente SOS         | Soggetto responsabile della gestione e trasmissione delle SOS, registrato su Infostat-UIF                                                   |
| Anomalia              | Elemento o comportamento che, valutato nel contesto, genera dubbi sull'origine lecita dei fondi                                             |

## 3. Soggetti responsabili

| Ruolo                            | Responsabilità                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolare / Legale rappresentante | Garante ultimo della conformità; approva la Policy e le sue revisioni                            |
| Referente SOS                    | Gestisce il processo SOS, conserva i documenti, risponde alle richieste UIF/Organi investigativi |
| Delegato SOS (se nominato)       | Sostituto formalizzato del Referente; deve essere interno all'organizzazione                     |
| Personale operativo              | Rileva e segnala internamente le anomalie; applica le misure di adeguata verifica                |

Il delegato SOS non può essere un soggetto esterno al Banco Metalli (divieto esplicito ex Prov. UIF 2025).

## 4. MODELLI E METODOLOGIE ADOTTATI DA I FEEL GOLD SPA

L'apparato normativo nazionale predisposto per il contrasto preventivo del riciclaggio di denaro illecito e del finanziamento al terrorismo si fonda sull'imposizione dei seguenti obblighi:

- adozione di adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo interno;
- "adeguata verifica" della clientela, secondo un approccio basato sul rischio;
- conservazione dei dati e delle informazioni acquisite;
- segnalazione di operazioni sospette;
- limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, applicabili alla generalità dei soggetti e comunicazione al MEF delle infrazioni di cui agli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 231/07.

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo descritto riguardano quindi:

## I FEEL GOLD SPA - POLITICA ANTIRICICLAGGIO (AML POLICIES)



- l'obbligo di adottare procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e di adottare presidi, controlli e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi individuati;
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela, attraverso i quali la Società acquisisce e verifica informazioni sull'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o dell'operazione, esercitando altresì un controllo costante sull'operatività del cliente;
- l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di due diligence, commisurati al profilo di rischio del cliente;
- l'obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni garantendone tempestiva acquisizione, trasparenza, completezza, integrità, non alterabilità, accessibilità completa e tempestiva;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto, dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso non sia possibile eseguire l'adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio di denaro o con il finanziamento del terrorismo;
- le limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con persone fisiche, giuridiche e/o con Paesi inseriti nei Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea, nelle liste OFAC (Office of Foreign Assets Control), OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation HMT), UN (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), o nei Provvedimenti delle Autorità Nazionali, contenenti misure restrittive specifiche, destinate a combattere il terrorismo;
- il monitoraggio delle transazioni realizzate con paesi non collaborativi in materia fiscale, di vigilanza finanziaria e di antiriciclaggio, generalmente indicati come 'paradisi fiscali' o 'centri finanziari offshore';
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale, per garantire il recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo di comunicazioni oggettive alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) secondo le modalità e i tempi dettati da apposite istruzioni;
- l'obbligo degli Organi di Controllo di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti;
- l'obbligo di adottare sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte dei dipendenti (Whistleblowing).

#### 4.1 Adeguata verifica della clientela

La Società osserva gli obblighi di adeguata verifica della Clientela:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto, occasionale o continuativo, disposto da un cliente;
- in occasione di un'operazione di acquisto di metalli preziosi (rottami, verghe, lingotti in oro, ecc.);
- quando ha un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando ha dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica:



- sono assolti:
  - nei confronti dei nuovi clienti prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale,
  - nei confronti di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
- e consistono nelle seguenti attività:
  - identificare il Cliente, il titolare effettivo e l'esecutore, verificandone l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  - acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
  - svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

#### Approccio risk-based

Tutte le misure adottate sono calibrate sul rischio effettivo, tenendo conto della tipologia di clientela, delle operazioni trattate (acquisto/vendita oro fisico, permuta, lavorazioni) e delle caratteristiche dei mercati di riferimento.

#### Divieto di automatismi

La semplice ricorrenza di indicatori di anomalia, il mero uso del contante o il superamento di soglie non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti per l'invio o il non-invio di una SOS. Ogni caso richiede valutazione individuale e motivata.

La Società applica misure di adeguata verifica della clientela ordinarie, semplificate o rafforzate secondo l'approccio basato sul rischio, applicato alla clientela.

#### 4.1.1 Obblighi di semplificata verifica

La Società individua, sulla base di un approccio basato sul rischio, fattispecie di clientela cui possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica della Clientela, qualora sia possibile identificare una delle casistiche di "Fattori di basso rischio" indicate nell'Allegato 1 del Provvedimento contenente disposizioni sull'adeguata verifica della clientela del 30/07/2019 (di seguito il Provvedimento).

I "Fattori di basso rischio" rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate si riferiscono alla tipologia di cliente, esecutore o titolare effettivo, alla zona geografica di residenza o in cui è stabilita la sede. Nello specifico sono soggetti a semplificata verifica:

- le Pubbliche Amministrazioni, o istituzioni, o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- le Società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quello di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- gli intermediari bancari e finanziari comunitari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio – a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- i clienti, esecutori o Titolari Effettivi residenti o aventi sede in aree geografiche a basso rischio di riciclaggio.

La Società non applica misure di adeguata verifica semplificata quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal



decreto antiriciclaggio e dalla normativa secondaria;

- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La valutazione e l'autorizzazione all'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica è di esclusiva competenza della Funzione Antiriciclaggio (AML). L'applicazione del regime semplificato comporta comunque l'obbligo d'identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del Titolare Effettivo, acquisendo tutti i dati necessari al loro completo censimento (denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale) ed eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma riducendone profondità, estensione e frequenza.

#### 4.1.2 Obblighi di rafforzata verifica

La Società è tenuta ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di clienti o situazioni che presentano un più elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

La Società applica sempre misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela in presenza di particolari fattori di elevato rischio di riciclaggio:

- clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario finanziario rispondente di un paese terzo in funzione dei fattori di rischio geografico elevato (come da all.to 2 delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica);
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte<sup>1</sup> (PEP);
- la clientela classificata "Trust";
- la clientela sottoposta ad accertamenti/indagini e loro collegati negli ultimi 48 mesi;
- la clientela oggetto di segnalazione alla UIF negli ultimi 24 mesi.

Prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo con Persone Politicamente Esposte o Enti Corrispondenti di Paesi terzi, la Società ottiene apposita autorizzazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 25 della D. Lgs. 231/07.

La Società inoltre applica la rafforzata verifica anche in presenza dei seguenti ulteriori fattori di rischio:

- strutture qualificabili come veicoli di interposizioni patrimoniale (Trust, Società Fiduciarie, Fondazioni);
- società che hanno emesso azioni al portatore o che hanno nella catena partecipativa società emittente azioni al portatore;
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che ricoprano una carica pubblica diversa da quelle definite PEP2;
- società partecipate da Fiduciarie, Trust, Fondazioni, società anonime o che prevedano livelli multipli di partecipazioni ovvero partecipazioni incrociate;
- clientela che esercita un tipo di attività economica particolarmente esposta al rischio in settori di attività "controverse" o attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante, quali ad esempio il settore dei compro oro, cambio valuta, gioco/scommesse anche on line, società dedite all'esercizio di licenze





“Bingo”, commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili o società operante nel settore crypto-asset, edilizia, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici;

- partecipazioni ad appalti pubblici o ricezioni di finanziamenti pubblici (sanità, edilizia, raccolta rifiuti e industrie di smaltimento, produzione di energie rinnovabili, industria estrattiva, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici);
- clientela che in fase di onboarding o di riattivazione della relazione dopo un periodo di inattività, non risulta avere un profilo di rischio antiriciclaggio assegnato tramite gli strumenti specificatamente adottati dalla Società a supporto dei processi antiriciclaggio, acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul Titolare Effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo e, nel caso non sia stato possibile individuarlo secondo i criteri oggettivi e sostanziali indicati nell'art. 20 D. Lgs. 231/07, conservando traccia delle motivazioni.

Nel pieno rispetto della normativa vigente e coerentemente con il Codice Etico di I FEEL GOLD, la Società non supporta operazioni con clientela operante in settori controversi che (i) non siano conformi alla legislazione nazionale vigente e (ii) non siano, ove previsto, preventivamente autorizzate dalle Autorità nazionali italiane preposte, in particolare:

- produzione, il transito e/o la commercializzazione di materiali di armamento;
- produzione e vendita di marijuana light, negozi di intrattenimento per adulti;
- attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante, ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, quali ad esempio enti di beneficenza non regolamentati e ONG, rimesse di denaro.

Inoltre, la Società pone particolare attenzione al rispetto delle misure restrittive poste in essere dallo Stato italiano, organismi esteri (OFAC) e/o sovranazionali (ONU, UE). Tali misure possono essere di carattere commerciale (ad esempio il blocco dell'acquisto di oro ed altri metalli preziosi) ovvero di natura finanziaria, quali il blocco parziale/totale dei trasferimenti da o verso un determinato Paese.

#### 4.2 Profilatura della clientela

La Società adotta idonee procedure volte a definire il profilo di rischio (pdr) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile ad ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, con riferimento sia agli elementi di valutazione indicati nel Provvedimento stesso sia a quelli ulteriori che ritenga di adottare.

In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dalla Società in base ai dossier SUMSUB, secondo la seguente griglia:

| Fascia di rischio | Punteggio |
|-------------------|-----------|
| Irrelevante       | 0         |
| Basso             | 1         |
| Medio             | 2         |
| Alto              | 3         |



ed è valutato con 3 percorsi differenziati sulla base di approfondimenti commisurati al rischio effettivo calcolato: percorso 'verde' di competenza dell'Addetto dell'unità operativa, percorso 'giallo' di competenza del Responsabile AML e percorso 'rosso' accentrato presso il Presidente.

| Punteggio | Percorso KYC | Valutazione             | Scadenza verifica |
|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 0         | verde        | Addetto unità operativa | 3 anni            |
| 1         |              |                         |                   |
| 2         | giallo       | AML                     | 2 anni            |
| 3         | rosso        | Presidente              | 1 anno            |

#### 4.3 Obblighi di astensione

La Società si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni (c.d. obbligo di astensione) in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Inoltre, se da ulteriore valutazione ovvero a valle del processo di adeguata verifica rafforzata dovessero emergere elementi di elevato rischio tali da incidere sul profilo legale e/o reputazionale di I FEEL GOLD, la Società si riserva la facoltà di limitare o interrompere la relazione d'affari con il cliente.

Inoltre, la Società si astiene dall'instaurare o mantenere relazioni d'affari con soggetti particolarmente esposti al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo quali:

- società Fiduciarie, ad eccezione di quelle che sono iscritte o che sono tenute ad iscriversi all'Albo degli Intermediari ex art. 106 del TUB - sezione separata delle Società Fiduciarie ovvero non abbiano sede legale in un paese indicato dal GAFI a più alto rischio riciclaggio ovvero che adottino misure coerenti con gli obblighi imposti da D. Lgs. 231/07 o dalle Direttive Europee;
- Trust per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del trust e sulla natura e scopo del medesimo;
- Case da gioco e scommesse, anche on line, case da gioco, società dedite all'esercizio di licenze "Bingo", per le quali non risultano rilasciate e verificabili le autorizzazioni e/o concessioni previste dalla normativa italiana e internazionale;
- soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento (di cui alla definizione dell'art. 1 c. 2 lettera nn) e istituti di moneta elettronica che non siano rispondenti a quanto previsto dal Capo V D. Lgs 231/07 agli articoli 43 e seguenti;
- società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio;
- clientela operante nel settore della produzione e vendita di marijuana light, negozi di intrattenimento per adulti, qualora non si sia in grado di verificare le autorizzazioni previste per legge.

In generale, la Società utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti siano riconducibili - in



maniera diretta o indiretta - a soggetti o entità coinvolti in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, non supportando in alcun modo operazioni che riguardino armi controverse e/o bandite dai trattati internazionali, ad esempio armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe a grappolo, armi contenenti uranio impoverito, mine terrestri antipersona.

#### 4.4 Segnalazione operazioni sospette

La Società ha istituito procedure e processi per monitorare, individuare e segnalare attività sospette in tempi e modi coerenti con i requisiti di legge e con modalità idonee ad assicurare la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette.

I dipendenti segnalano senza ritardo eventuali operatività di cui sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad altre attività illecite o che comunque i fondi o i metalli preziosi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La società ha adeguato le proprie procedure e processi SOS al provvedimento UIF del 18/12/2025.

#### 4.5 Conservazione dei dati

La Società conserva i documenti e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possa essere garantita la ricostruibilità dell'operatività della clientela, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, la Società conserva la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo. Per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, vengono conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo, nonché le tracce delle operazioni NON SOS eventualmente elaborate.

#### 4.6 Riservatezza

Tutte le valutazioni, le SOS e le comunicazioni con la UIF sono coperte da riservatezza assoluta. È vietata qualsiasi comunicazione al cliente o a terzi sull'esistenza o il contenuto di una segnalazione (tipping off).

#### 4.7 Tracciabilità delle decisioni

Ogni decisione – inclusa quella di non segnalare – deve essere documentata, anche in forma sintetica, per consentire la ricostruzione a posteriori del percorso valutativo.

#### 4.8 Formazione

Il personale riceve formazione antiriciclaggio almeno annualmente, con contenuti specifici per il settore OPO (indicatori di anomalia per l'oro, operatività tipica, aggiornamenti normativi). La partecipazione è documentata.

### 5 Revisione della Policy

La presente Policy è soggetta a revisione almeno annuale o in occasione di modifiche normative rilevanti. Le versioni precedenti sono conservate nell'archivio interno. La “procedura di gestione degli adempimenti antiriciclaggio” viene aggiornata qualora, a livello pratico e tecnico si rendono necessarie delle varianti, provvedendo ad adottare una nuova versione con le relative date di validità, da tenere agli atti dell'azienda e a disposizione dell'organismo di vigilanza, della



governance a tutti i livelli e a livello di funzione e di personale interessato.

| Versione                                       | Data         |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1.0 – Impianto iniziale                        | 2022         |
| 2.0 – Revisione procedure piattaforma software | gennaio 2026 |
| 3.0 – Adeguamento Provv. UIF 18/12/2025        | giugno 2026  |